



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Associazione Arma Aeronautica, con sede in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 23, in questo atto rappresentata dal Segretario Generale Gen. Brig. (ris.) Antonio SASSO, C.F. SSSNTN42E04G224D,

e

l'Aeronautica Militare, con sede in Roma, Viale dell'Università n. 4, in questo atto rappresentata dal Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore A.M., Gen. B.A. Salvatore GAGLIANO, C.F. GGLSVT55T30D969D,

finalizzato a regolare i rapporti di collaborazione tra l'Associazione Arma Aeronautica e l'Aeronautica Militare.

PREMESSO CHE

- l'Associazione Arma Aeronautica (di seguito definita "Associazione") è apolitica, ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; si propone di:
 - mantenere vivo l'amor di Patria, il culto della bandiera e dell'onore, nonché tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell'Aeronautica Militare, promovendo idonee iniziative;
 - farsi interprete degli interessi morali e materiali dei soci e dei loro familiari presso gli organi competenti;
 - tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili e militari dello Stato, nonché con le Associazioni similari italiane ed estere;
 - promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica;
 - organizzare e dirigere studi sull'utilizzo del mezzo aereo;
 - collaborare alle attività che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali svolgono nei settori della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della salute e della solidarietà;
 - incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche a livello sportivo, professionale ed amatoriale,

- l'Aeronautica Militare (di seguito definita "A.M.") ha interesse ad avviare una collaborazione con la citata Associazione perché, a fronte delle ridotte disponibilità di risorse umane e finanziarie, ritiene conveniente - in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità - utilizzare gli apporti di esperienza del personale in congedo o in quiescenza, per realizzare scambi di conoscenze, di servizi e di prestazioni nei settori della propaganda aeronautica, dell'arruolamento (in particolare dei volontari), della comunicazione integrata, della promozione dell'immagine della F.A., della formazione

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

militare, etica, sociale, culturale, tecnico-professionale e scientifica del personale in servizio, nonché dell'arricchimento delle predette qualità, del benessere e della promozione umana sociale e sportiva del personale,

- è interesse dell'Associazione e dell'A.M.:
 - perseguire obiettivi comuni in pieno spirito di collaborazione;
 - agevolare l'integrazione delle comunità militari con quelle locali e conseguire vantaggiosi ritorni di immagine nei confronti della mondo esterno, in virtù della diffusione capillare delle Sezioni/Nuclei dell'Associazione sul territorio nazionale;
 - trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell'etica, della solidarietà, della disciplina, dell'onore, della tradizione, della Patria;
 - sviluppare lo spirito di corpo e i legami di colleganza ideale fra il personale in servizio e il personale in congedo o in quiescenza, sulla base di un costante interscambio di esperienze;
 - creare sinergie fra l'attività del sodalizio e quelle di altre Associazioni d'Arma comunque collegate all'A.M.;
 - valorizzare le esperienze maturate dagli appartenenti all'Associazione in costanza di servizio, preservando il loro prezioso insieme di conoscenze, incluso l'esercizio del volo, ed attenuando le negative ricadute del repentino distacco dall'ambiente di lavoro al sopraggiungere dell'età pensionabile;
 - contribuire alla conservazione della memoria storica dell'Aeronautica Militare e rafforzare il legame indissolubile che deve unire il passato al presente e al futuro;
 - favorire l'eventuale integrazione per "moduli" al dispositivo militare nelle emergenze di protezione civile, a supporto della cittadinanza.

VISTO: il D.P.R. 13.5.1955 n. 575, con cui l'Associazione Arma Aeronautica è stata eretta in Ente Morale;

VISTA: la legge 11 luglio 1978 n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare";

VISTO: il D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 "Approvazione del Regolamento di disciplina militare";

VISTA: la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO: il D. Lgs. 28 novembre 1997 n. 464 "Riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell'art. 1 comma 1, lettere a), d) e h) della L. 28 dicembre 1995, n. 549" e s.m.i.;

VISTA: la legge 18 febbraio 1997 n. 25 "Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della Difesa";

VISTO: il D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997 n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari";

VISTO: il D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

VISTO: il D.P.R. 21 febbraio 2006 n. 167 "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000 n. 331";

VISTO: il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

- servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come modificato dal D. Lgs. 31 luglio 2007 n. 113”;
- VISTO:** il D.M. (Difesa) 31 dicembre 1998 n. 521 “Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze Armate, di apporti dell’Amministrazione e relative norme d’uso”;
- VISTO:** il D.M. (Difesa) 31 dicembre 1998 n. 522 “Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate”;
- VISTO:** il D.M. (Difesa) 29 dicembre 2006, n.317 “Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, n.522, recante Regolamento delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate”;
- VISTA:** la direttiva SMD-G-023 “Direttiva per la gestione degli organismi di protezione sociale delle F.A.” edizione 1999;
- VISTA:** la direttiva dello Stato Maggiore Difesa prot. n. 102/SC/1206/G.16.06 del 19.3.2007 “Linee guida a carattere interforze per la concessione dei concorsi alle Associazioni Combattentistiche, Associazioni d’Arma e Associazioni di Categoria”;
- VISTA:** la direttiva SMA-ORD-027 “Linee guida per la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati” – Ed. febbraio 2008.
- VISTA:** la direttiva SMA-ORD-001 “La politica del personale dell’A.M.” – Ed. 2008

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1
Generalità**

La premessa costituisce parte integrante del presente atto d’intesa.

**Art. 2
Oggetto**

1. Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto l’impegno dell’Associazione a concorrere, con funzioni di supporto, in favore e nell’interesse dell’A.M. e del suo personale militare e di quello civile in servizio negli Enti dell’A.M., allo svolgimento di servizi attinenti:
 - i concorsi delle emergenze per interventi di Protezione Civile, in accordo con le direttive di settore dello Stato Maggiore Difesa;
 - la comunicazione integrata per la promozione d’immagine della F.A. anche ai fini del reclutamento;
 - l’area del sociale e l’attività assistenziale.A titolo puramente esemplificativo si citano:
 - l’organizzazione di conferenze e tavole rotonde d’interesse militare;
 - l’organizzazione di corsi di cultura militare e aeronautica;
 - l’organizzazione di eventi culturali (es. mostre di pittura e di aeromodellismo, manifestazioni teatrali e musicali, con eventuale interessamento della cittadinanza;

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

- l'attività di sportello per la distribuzione di materiale propagandistico e per l'illustrazione delle attività d'istituto (es. punti di informazione per giovani aspiranti aviatori, particolarmente utili nell'attuale fase di transizione culturale dall'esercito di leva a quello professionale; punti di informazione giuridico-amministrativa per personale di prossima collocazione in congedo, ecc.);
 - la messa a punto di studi a supporto di progetti d'interesse aeronautico;
 - il tutoraggio e l'assistenza del personale di nuova incorporazione, d'intesa con le componenti istituzionali (Sanità, Difesa, Assistenza Spirituale e PUMASS) degli Enti A.M.;
 - la guida ai musei ed alle altre raccolte storiche di F.A.;
 - la guida alle visite di gruppi organizzati (es. scolaresche, ecc.) alle basi aeronautiche;
 - la gestione di articolazioni ordinarie non operative (es. biblioteche, ecc.), fatte salve le competenze amministrative e le prerogative di indirizzo e controllo della F.A.;
 - l'assistenza alle famiglie dei militari impiegati "fuori area" per lunghi periodi;
 - il supporto in occasione di raduni, concerti, cerimonie, "grandi eventi", ecc.;
 - l'eventuale gestione di case di riposo per militari;
 - l'attività del "terzo settore" (es. volontariato; sostegno sociale, ecc.).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente protocollo d'intesa le concessioni di concorsi alle manifestazioni e cerimonie organizzate dall'Associazione, che restano vincolate alla programmazione annuale ed all'autorizzazione dello SMA – 5° Reparto e sono a titolo oneroso (come previsto dalla Direttiva di SMD n.102/SC/1206/G.16.06 del 19.3.2007).
3. I servizi di cui al comma 1 a supporto di progetti di F.A. devono essere preventivamente coordinati ed autorizzati dallo Stato Maggiore Aeronautica. Tali servizi si intendono svolti senza scopo di lucro.

**Art. 3
Procedure**

1. I Comandi degli Enti A.M. (centrali, intermedi o periferici) e l'Associazione o le Sezioni/Nuclei della stessa, stipulano, in attuazione ed in armonia con il presente protocollo d'intesa, apposite convenzioni per l'effettuazione di uno o più servizi nei settori di collaborazione di cui all'articolo 2.
2. Al fine di consentire l'espletamento di tali servizi i Comandi degli Enti A.M. mettono a disposizione dell'Associazione, in via temporanea e non esclusiva appositi spazi, anche per scopi associativi.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, in considerazione delle situazioni e delle esigenze locali, possono:
 - prevedere per il personale dell'Associazione, specificamente individuato, l'accesso permanente (mediante rilascio di apposito "pass") nelle aree consentite delle infrastrutture militari dell'A.M., garantendo, compatibilmente

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

con le esigenze di servizio, il supporto necessario all'espletamento dei servizi nei settori di collaborazione. Ciò fermo restando le modalità d'accesso agli organismi di protezione sociale sancite dalla direttiva SMD-G-023 e AA.VV.;

- affidare all'Associazione la gestione degli organismi di protezione sociale, nel rispetto delle norme dettate dai DD.MM. (Difesa) 31 dicembre 1998, n. 521 e 522 e della direttiva SMD-G-023, previo esperimento delle indagini comparative previste dal D.M. n.317 del 29.12.2006;
- prevedere la fornitura da parte dell'Associazione di specifici **servizi** d'interesse della F.A. economicamente quantificabili, con oneri imputabili ai pertinenti capitoli di bilancio, previo espletamento delle regolari procedure concorsuali, secondo le norme dettate dal D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 e dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4
Uso di immobili

1. Nel caso in cui le convenzioni di cui all'art. 3 prevedano, in favore della controparte, l'utilizzo a titolo continuativo ed esclusivo di immobili o infrastrutture appartenenti all'A.D., i rapporti concessori devono essere disciplinati mediante la stipula di un distinto contratto tra le parti interessate con l'intervento dell'Amministrazione Finanziaria (Agenzia del Demanio), a cura della quale deve essere preventivamente determinato il canone da introitare all'Erario.
2. I suddetti contratti di concessione, per essere validi ed efficaci, devono essere approvati dalla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con apposito decreto da perfezionarsi con la registrazione da parte degli Organi di Controllo (in ottemperanza alla circolare di GENIODIFE n. 055254 datata 8.4.1997), nonché essere stipulati in conformità alla Direttiva COMLOG 410 sull'attività demaniale connessa al riordino degli Organi Territoriali.
Ove applicabile si terrà conto del D.P.R. n. 296/2005, ed in particolare dell'art. 11 "Soggetti beneficiari a canone agevolato".

Art. 5
Autorizzazioni

Le convenzioni di cui all'art. 3 sono sottoposte all'autorizzazione preventiva della dirigenza dell'Associazione e, per quanto riguarda i Comandi degli Enti A.M., all'autorizzazione preventiva dei competenti organi A.M., in accordo con quanto previsto dalla direttiva SMA-ORD-027 – Ed. Febbraio 2008.

Art. 6
Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le attività dell'Associazione regolate nelle convenzioni di cui all'art. 3 sono svolte dai Comandi e dal personale dell'A.M. compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali della F.A. che rivestono, comunque, carattere di priorità.

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

Art. 7

Recesso unilaterale e sospensione temporanea

1. L'A.M. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa informandone l'Associazione anche con un minimo preavviso per:
 - sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, comunque, per sopravvenute esigenze istituzionali di F.A.;
 - cause di forza maggiore o per mancato svolgimento dei servizi di cui al presente atto da parte dell'Associazione o di sue Sezioni/Nuclei;
 - cause non dipendenti dall'A.M. o quando la prosecuzione dell'intesa condizioni il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale dell'A.M.
2. L'A.M. si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dal presente atto per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento all'Associazione anche con un minimo preavviso.
3. Le stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono sono poste dai Comandi degli Enti A.M. che sottoscrivono con le Sezioni/Nuclei dell'Associazione le convenzioni di cui all'art. 3.
4. In relazione al contenuto del presente protocollo d'intesa, così come a quello delle convenzioni di cui all'art. 3, l'Associazione:
 - rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzoderivante dall'eventuale recesso unilaterale da parte dell'A.M., nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto delle convenzioni, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite;
 - si impegna a lasciare immobili ed infrastrutture dell'A.D., segnatamente quelli di cui all'Art. 4, senza nulla da pretendere, all'atto dell'eventuale recesso unilaterale da parte dell'A.M.

Art. 8

Risoluzione consensuale

Il presente protocollo d'intesa, così come le convenzioni di cui all'art. 3, possono essere risolte in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

Art. 9

Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro

1. Nella sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 3, le Sezioni/Nuclei dell'Associazione si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia:
 - di segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990;

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

- di segreto di Stato, con particolare riguardo alla L. n. 124/2007 ed al D.P.C.M. 3.2.2006 "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate", al D.P.C.M. 7.6.2005 "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale" e Circolare n. 1 della PCM-ANS del 16.9.2005;
 - di protezione dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
2. L'accesso di soci dell'Associazione nell'Ente A.M. sottoscrittore di una convenzione di cui all'art. 3, è soggetto alle normative di sicurezza in vigore e a tutte le eventuali restrizioni di sicurezza esistenti presso l'Ente stesso, nonché alle modalità d'accesso agli organismi di protezione sociale sancite dalla Direttiva SMD-G-023 e AA.VV..
 3. Le richieste di autorizzazione all'accesso permanente di soci dell'Associazione all'Ente A.M. sottoscrittore di una convenzione di cui all'art. 3 devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e norme collegate).
 4. Per regolare l'accesso di soci dell'Associazione nell'Ente A.M. sottoscrittore di una convenzione di cui all'art. 3, il Comando dell'Ente A.M. può rilasciare ai soci individuati appositi "pass" permanenti.

**Art. 10
Responsabilità**

1. L'A.M. è responsabile civilmente e penalmente per i danni occorsi all'interno delle installazioni militari ai soci dell'Associazione nello stesso modo in cui risponde per i danni occorsi ai terzi estranei all'A.D. che hanno accesso agli Enti dell'A.M., fermo restando la possibilità di rivalersi sull'Associazione o sul socio per i danni causati dal socio stesso alla F.A. o a terzi in conseguenza di comportamenti illeciti.
2. Le stesse condizioni di cui al comma 1 che precede sono poste dai Comandi degli Enti A.M. che sottoscrivono con le Sezioni/Nuclei dell'Associazione le convenzioni di cui all'art. 3.

**Art. 11
Verifica periodica e durata**

1. Il presente protocollo d'intesa, così come le convenzioni di cui all'art. 3, hanno durata annuale, con decorrenza iniziale dalla data della sua approvazione, e possono essere rinnovate tacitamente per un periodo massimo di ulteriori quattro anni.
2. Il presente protocollo d'intesa, così come le convenzioni di cui all'art. 3, possono essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti, ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dell'Associazione e dell'A.M.

Protocollo d'intesa tra Associazione Arma Aeronautica ed Aeronautica
Militare

3. L'Associazione e l'A.M. verificano, con cadenza semestrale, lo stato delle convenzioni e delle attività discendenti dal presente atto d'intesa.

Fatto, letto e sottoscritto a Roma in data 22-7-2009

Per l'Associazione Arma Aeronautica
Il Segretario Generale
Gen. Brig. (ris.) Antonio SASSO

Per l'Aeronautica Militare
Il Capo del 5° Reparto dello SMA
Gen. B.A. Salvatore GAGLIANO
